

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014–2022 - Bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, Annualità 2020 (DDS 649 del 24/12/2019 ss.mm.), Annualità 2021 (DDS 83 del 17/02/2021) e Annualità 2022 (DDS 293 del 06/04/2022). Durata dell'Accordo e termine ultimazione lavori sottomisure attivate nell'AAA TSDA: modifiche e integrazioni.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di stabilire che, ai fini della determinazione della durata dell'Accordo, nell'ambito dei bandi degli Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (AAA - TSDA), Annualità 2020 (di cui al DDS 649 del 24/12/2019 ss.mm.) e Annualità 2022 (di cui al DDS 293 del 06/04/2022) si applica quanto previsto al paragrafo 5.1.3 del bando per cui i tre anni decorrono dalla data di comunicazione dell'approvazione e finanziabilità dell'accordo;
- di modificare il bando degli AAA TSDA Annualità 2020 di cui al DDS n. 649 del 24/12/2019 ss.mm. prevedendo, al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* che, per l'ultimazione delle attività a valere sulla sottomisura 16.5 A) az. 1, il termine sia il 7/05/2025, in analogia a quanto previsto per gli investimenti e attività a valere sulle sottomisure attivate nell'AAA TSDA. La rendicontazione dovrà avvenire nei successivi 60 giorni;
- di modificare il bando degli AAA TSDA Annualità 2021 di cui al DDS 83 del 17/02/2021 prevedendo, al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* che:
 - le eventuali proroghe previste dai bandi delle singole sottomisure attivate nell'AAA TSDA, siano concesse solo in quanto compatibili con la scadenza stabilita dai regolamenti comunitari al 31/12/2025 e non incidano sul rischio di disimpegno automatico (raggiungimento dell'obiettivo N+3);
 - per l'ultimazione delle attività a valere sulla sottomisura 16.5 A) az.1 valga lo stesso termine previsto per gli investimenti e attività a valere sulle altre sottomisure attivate nell'Accordo, cioè il 12 giugno 2025. La rendicontazione dovrà avvenire nei successivi 60 giorni.
- di modificare altresì il bando degli AAA TSDA, Annualità 2022 (di cui al DDS 293 del 06/04/2022) prevedendo, al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* che:



- il termine per l'ultimazione delle attività afferenti la sottomisura 16.5 A) az. 1 venga allineato a quello previsto per gli investimenti e attività a valere sulle altre sottomisure attivate nell'Accordo, vale a dire il 26/11/2025. Entro detto termine dovrà essere presentata anche la rendicontazione.
- le eventuali proroghe previste dai bandi delle singole sottomisure attivate nell'AAA TSDA, siano concesse solo in quanto compatibili con la scadenza stabilita dai regolamenti comunitari al 31/12/2025 e non incidano sul rischio di disimpegno automatico (raggiungimento dell'obiettivo N+3);
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Si attesta che dal presente atto non deriva, né potrà derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 1575 del 16/12/2019 di approvazione dei Criteri e modalità attuative generali del PSR 2014/2020 Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni;
- DDS n. 649 del 24/12/2019 e ss. mm. ii di approvazione del bando Accordi agroambientali d'area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni annualità 2019/2020.
- DDS n. 650 del 24/12/2019 e ss. mm. ii di approvazione del bando Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area. Annualità 2019/2020;
- DDS n. 74 del 15/02/2021 di approvazione del bando Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area. Annualità 2021;
- DDS 83 del 17/02/2021 di approvazione del bando Accordi agroambientali d'area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni annualità 2021



- DDS 257 del 25/03/2022 di approvazione del bando Sottomisura 16.5 operazione A azione 1 Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area. Annualità 2022;
- DDS 293 del 06/04/2022 di approvazione del bando Accordi agroambientali d'area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni annualità 2022.

Motivazione

Con il DDS n. 649 del 24/12/2019 ss.mm è stato approvato il bando per gli Accordi agroambientali d'area tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (**AAA TSDA**) per l'annualità 2020.

Il bando quale requisito del Progetto d'Area, al paragr. 5.1.3 *Requisiti del progetto d'Area*, individua una durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione e finanziabilità dell'accordo; ciò non risulta allineato con quanto disposto nel successivo paragr. 7.2.1. *Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori* in cui si prevede che il termine per l'ultimazione delle attività relative all'accordo è fissato in tre anni dalla presentazione della domanda di Accordo d'area. Si tratta di un refuso posto che la durata dell'Accordo, nel rispetto di quanto previsto dal PSR che stabiliva una durata non superiore a 5 anni, deve essere tale da garantire la realizzazione degli investimenti e delle attività previste nell'ambito delle sottomisure attivate.

Infatti, all'interno degli AAA, il bando prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure, indicate nella DGR 1575 del 16/12/2019:

- sottomisura 1.1. A – Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale;
- sottomisura 1.2B - Azioni informative su tematiche ambientali;
- sottomisura 4.3 A1 - Viabilità rurale e forestale;
- sottomisura 4.4 Operazione B) Azione 1 - Sostegno per investimenti non produttivi in aree oggetto di accordo agroambientale;
- sottomisura 5.1 A - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- sottomisura 8.2 A - Impianto e mantenimento di sistemi agroforestali;
- sottomisura 8.3 A2 - Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico;
- sottomisura 10.1 B azione 2 Margini erbosi multifunzionali;
- sottomisura 16.5 operazione A, azione 1 Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambiente - Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.

Al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* il bando, per gli aiuti e per i requisiti richiesti previsti dalle sottomisure attivabili nell'ambito dell'accordo, rimanda ai bandi delle singole sottomisure che prevedono, per la realizzazione degli investimenti e delle attività e per la successiva



rendicontazione, tempistiche diverse le quali, comunque, non oltrepassano il 7/05/2025, considerata anche l'eventuale concessione di proroghe.

Non potendo essere la durata dell'Accordo antecedente a tale data, si chiarisce che si applica quanto previsto al paragr. 5.1.3 che porterebbe il termine al 07/11/2025 e non quanto riportato nel successivo 7.2.1 che porterebbe il termine al 02/02/2024. Pertanto tutti i contratti dovranno essere prorogati almeno fino al 07/05/2025.

Per quanto attiene alla sottomisura 16.5 A) azione 1, il bando (approvato con DDS 650 del 24/12/2019) applicabile, stabilisce al paragr. 7.5.3 *Termini per l'ultimazione dei lavori* che il termine per l'ultimazione delle attività è fissato entro la terza annualità del progetto triennale di AAA TSDA e che la relativa rendicontazione deve avvenire nei successivi 60 giorni.

Considerando quanto sopra richiamato in ordine al requisito del Progetto d'Area (paragr. 5.1.3 bando AAA TSDA, DDS n. 649 del 24/12/2019 ss.mm.) relativo alla durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione e finanziabilità dell'accordo, il termine per l'ultimazione delle attività a valere sulla 16.5 A) az.1, potrebbe arrivare al 7/11/2025; con i successivi 60 giorni previsti per la rendicontazione, si arriverebbe al 7/01/2026.

Ciò non risulta possibile in quanto il termine di ammissibilità delle spese per i PSR, stabilito all'articolo 65 del Reg. UE 1303/2013, così come prorogato dal Reg. UE n. 2220 del 23/12/2020, art. 2 (che ha prorogato di 2 anni), è fissato al 31/12/2025.

Si devono inoltre considerare i tempi necessari per lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità previsti dal bando in 75 giorni, con la possibilità di essere sospesi per l'acquisizione di integrazioni documentali o di presentazione di eventuali richieste di riesame.

Pertanto, è necessario modificare il bando degli AAA TSDA, di cui al DDS n. 649 del 24/12/2019 ss.mm. prevedendo, al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* che, per l'ultimazione delle attività a valere sulla sottomisura 16.5 A) az.1, il termine sia il 7/05/2025, in analogia a quanto previsto per gli investimenti e attività a valere sulle sottomisure attivate nell'AAA TSDA.

La rendicontazione dovrà avvenire nei successivi 60 giorni.

Per il bando **AAA TSDA Annualità 2021** (approvato con DDS 83 del 17/02/2021) invece quanto contenuto nel paragr.5.1.3. risulta conforme a quanto indicato nel successivo 7.2.1., vale a dire tre anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione e finanziabilità dell'accordo. Per tale bando quindi, il termine risulta il 12 giugno 2026, data fino alla quale devono essere prorogati tutti i contratti.

Con riferimento alla realizzazione degli investimenti e delle attività e alla successiva rendicontazione, le tempistiche previste dai bandi delle singole sottomisure attivate nell'AAA TSDA determinano la scadenza del 12 giugno 2025.

Pertanto per poter rispettare il termine di ammissibilità delle spese per i PSR, stabilito all'articolo 65 del Reg. UE 1303/2013, così come prorogato dal Reg. UE n. 2220 del 23/12/2020, art. 2 (che ha prorogato di 2 anni) e fissato al 31/12/2025, è necessario prevedere che le eventuali proroghe previste dai bandi delle singole sottomisure attivate nell'AAA TSDA, saranno concesse solo in



quanto compatibili con tale scadenza e non incidano sul rischio di disimpegno automatico (raggiungimento dell'obiettivo N+3).

Per quanto attiene invece alla sottomisura 16.5 A) az. 1, sulla base di quanto stabilito dallo specifico bando (approvato con DDS n. 74 del 15/02/2021), il termine per l'ultimazione delle attività dovrebbe essere il 12/06/2026, termine non compatibile con quello previsto dalla normativa comunitaria come sopra evidenziato.

Anche per il bando AAA TSDA annualità 2021 per l'ultimazione delle attività a valere sulla sottomisura 16.5 A) az.1 è quindi necessario stabilire lo stesso termine previsto per gli investimenti e attività a valere sulle sottomisure attivate nell'Accordo, vale a dire il 12 giugno 2025.

La rendicontazione dovrà avvenire nei successivi 60 giorni.

Il bando degli AAA TSDA Annualità 2021, approvato con DDS 83 del 17/02/2021, al paragr. 5.2.1 *Aiuto agli investimenti* viene modificato con le previsioni sopra riportate.

Infine, per il bando **AAA TSDA Annualità 2022** (approvato con DDS 293 del 06/04/2022), deve essere eliminato il refuso relativo alla durata del progetto di AAA, contenuto nel paragr. 7.2.1 che prevede: *“Il termine per l'ultimazione delle attività relative all'accordo è fissato in tre anni dalla presentazione della domanda di Accordo d'area”*; si applica pertanto quanto stabilito al paragr. 5.1.3 punto 8) che prevede: *“avere una durata di 3 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'approvazione e finanziabilità dell'accordo”*.

Per quanto attiene alla sottomisura 16.5 A) az. 1, anche in questo caso il termine per l'ultimazione delle attività determinato sulla base di quanto indicato dal relativo bando approvato con DDD n. 257 del 25/03/2022 deve essere allineato a quello previsto per gli investimenti e attività a valere sulle sottomisure attivate nell'Accordo, vale a dire il 26/11/2025.

Entro detto termine dovrà essere presentata anche la rendicontazione.

Inoltre, le eventuali proroghe previste dai bandi delle singole sottomisre attivate nell'AAA TSDA, saranno concesse solo in quanto compatibili con la scadenza del 31/12/2025 non incidano sul rischio di disimpegno automatico (raggiungimento dell'obiettivo N+3).

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Proposta

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2022 - Bando Accordi Agroambientali d'Area Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni, Annualità 2020 (DDS 649 del 24/12/2019 ss.mm.), Annualità 2021 (DDS 83 del 17/02/2021) e Annualità 2022 (DDS 293 del 06/04/2022). Durata dell'Accordo e termine ultimazione lavori sottomisure attivate nell'AAA TSDA: modifiche e integrazioni.



Il responsabile del procedimento
(*Francesco Pettinari*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non presenti

